



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso [redacted] proposto da
[redacted] rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iodice,
Antimo Zarrillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza [redacted] resa il 16.3.2024 dal Tribunale di Modena.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l'ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata.

Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.

La sentenza è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del 11/07/2024, prodotta in atti.

La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni,, ai fini della esecuzione, al Ministero .

Ciò premesso, il Collegio rileva che, nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, passata in giudicato come da certificazione prodotta, detratto quanto eventualmente corrisposto.

Va respinta, invece, la richiesta di ottenere una somma a titolo di penalità di mora in quanto la sentenza del G.O. di cui si chiede l'ottemperanza ha già previsto la corresponsione degli interessi legali, la cui misura appare equa anche ai fini dell'articolo 114, comma quarto, del c.p.a.

Pertanto si ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico Regionale per l'Emilia Romagna di dare esecuzione alla sentenza predetta entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi novanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente responsabile dell'Ufficio VI – Formazione del personale Scolastico – Direzione Generale per il Personale Scolastico – Dipartimento del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, (Ministero dell'Istruzione e del Merito), con facoltà di sub delega dell'incarico ad un dirigente/funziionario esperto

del suddetto o altro Ufficio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda),
accoglie il ricorso in epigrafe indicato e dispone come in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con